



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

UFFICIO AFFARI LEGALI

## RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE\*

### NORMATIVA E PRASSI

#### [Bozza bollinata della legge di bilancio per l'anno 2024](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta n. 446 del 9 ottobre 2023](#) Si forniscono chiarimenti relativamente al valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto di appalto e in proporzione al valore dello stesso, così come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

[LEGGE COSTITUZIONALE 26 settembre 2023, n. 1](#) Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. (GU n.235 del 07-10-2023)

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104](#) Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (GU n.236 del 09-10-2023).

[DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145](#) Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.244 del 18-10-2023)

### GIURISPRUDENZA

[TAR Lazio, sezione II, 9 ottobre 2023, n. 14925](#) In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le procedure selettive interne indette dall'Amministrazione per la progressione di carriera del personale nell'ambito della stessa area o categoria di inquadramento (c.d. progressione orizzontale).

[Consiglio di Stato, Sez. III, 24/10/2023 n. 920](#) La suddivisione in lotti di una procedura di gara favorisce l'apertura del mercato alla concorrenza, rendendo possibile la presentazione dell'offerta anche da parte delle piccole e medie imprese (c.d. P.M.I.), poiché consente alla stazione appaltante di richiedere requisiti di partecipazione che, in quanto parametrati su singoli lotti, sono inevitabilmente meno gravosi di quelli che, in termini di capacità economica e prestazionale, sarebbero richiesti per la partecipazione all'intera procedura di gara; requisiti questi ultimi dei quali sono in possesso solo imprese di grandi dimensioni. In definitiva, l'apertura alla concorrenza è realizzata rendendo possibile la formulazione di un'offerta che, invece, per una procedura unitaria, non sarebbe neppure proponibile.

Il principio della suddivisione in lotti, prevista dall'art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016, può essere

derogato, attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, il cui concreto esercizio deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del Codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

**[Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 5716/2023](#)** La sentenza conferma che agli appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc si applicano, come chiarito nel comma 8 dell'articolo 225 del nuovo codice, le disposizioni contenute nel codice del 2016. Tra l'altro senza alcun richiamo alla [circolare Mit del 13 luglio 2023](#), il giudice quindi fa discendere direttamente dall'articolo 225, comma 8 l'obbligo del Rup di applicare, nella sua attività istruttoria per gli appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc, le disposizioni del pregresso codice pur se formalmente abrogate. La sentenza, pertanto, conferma quanto già evidenziato dal [Mit con il recente parere n. 2153/2023](#). Oggettivamente, in ogni caso, permangono alcuni dubbi anche su altri aspetti, ad esempio in tema di incentivi per funzioni tecniche. Se per il Pnrr si applica il pregresso codice, necessariamente occorrerà – per gli incentivi per funzioni tecniche, riferirsi sempre all'articolo 113 che, evidentemente, risulta estremamente più limitato rispetto all'attuale testo dell'articolo 45 del nuovo codice (soprattutto in termini economici).

\*Fonte CODAU

